C O M U N E D I C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce
Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
Sito WEB: http://www.comunedicollepasso.gov.it/
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N: 97 DEL 29-12-2017

Comune di Collepasso Prot. n. 11367 del 29-12-2017 partenza Cat. 9 Cl. 4

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di utilizzo di fuochi pirotecnici - periodo DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 - Controllo e repressione della vendita su area pubblica e/o comunque illegale di prodotti pirotecnici, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (cd botti / petardi)

IL SINDACO

PREMESSO che:

• nel tempo si è consolidata l'usanza di festeggiare la notte di capodanno e le altre festività natalizie con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;

• tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per la incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere riservata una speciale tutela;

• l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi, è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di coloro che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

• le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro incolumità e più in generale per la sicurezza;

• se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che, comunque, non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici

autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria la preventiva autorizzazione – ex art. 57 TULPS;

• l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

• tali comportamenti possono, altresì, procurare ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in ragione del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi e/o altri artifizi che vadano ad investire cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, indumenti usati, arredi pubblici, veicoli privati ecc..;

• la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti, tra l'altro privi della prescritta marcatura "CE", ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

RAVVISATA la necessità, quindi, dell'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, salvaguardando l'uso, nei modi e termini di legge previsti, dei fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate aventi marcatura CE, che per qualità e classificazione, presentano " un basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali d'affezione in genere ";

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato, da ultimo, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

RACCOMANDA

a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura " CE ";

b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;

c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

Comune di Collepasso Prot. n. 11367 del 29-12-2017 partenza Cat. 9 Cl. 4

Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 07 gennaio 2018 il divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici (petardi, spari, botti), su tutto il territorio comunale ed in particolare:

1. in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici (vie, piazze ecc. ove transitano o siano presenti delle persone) o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;
2. all'interno degli asili, scuole, uffici pubblici e ricoveri di animali ecc., nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
3. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e privato;
4. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;
6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
7. Il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artifizio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle bancarelle eventualmente usate per la vendita.

   Il divieto di cui al presente atto non vige:

   a) per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58;
   b) per i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione, presentano " un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere ".

INFORMA

Che le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre, alternativamente: - Ricorso gerarchico al sig. Prefetto di Lecce, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; - Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

Comune di Collepasso Prot. n. 11367 del 29-12-2017 partenza Cat. 9 Cl. 4

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Collepasso e trasmessa :
-Prefettura U.T.G. di Lecce- Lecce;
-alla Polizia Municipale di Collepasso;
-al Comando Stazione Carabinieri di Collepasso.

Dalla Residenza Municipale, lì 29-12-2017

IL SINDACO
F.to F.to MENOZZI Paolo

Comune di Collepasso Prot. n. 11367 del 29-12-2017 partenza Cat. 9 Cl. 4